

(N. 2475)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3234)*

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali
(BO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

col Ministro del Bilancio
(ZOLI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio
(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 FEBBRAIO 1958

Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di concorrere alla realizzazione del piano di risanamento economico finanziario della Società mineraria carbonifera sarda, lo Stato è autorizzato a:

a) corrispondere nell'esercizio 1957-58 a titolo di sovvenzione la somma di lire 1.000 milioni;

b) assumere un'ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Società mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire 4.000 milioni da versarsi entro l'esercizio 1958-59;

c) effettuare nell'esercizio finanziario 1959-1960 anticipazioni senza interessi entro il limite massimo di lire 5.000 milioni.

Art. 2.

Le condizioni e le modalità inerenti alle effettive erogazioni delle somme previste dal pre-

cedente articolo 1, saranno stabilite da una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero delle partecipazioni statali, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e del commercio e la Società mineraria carbonifera sarda.

Art. 3.

Il rimborso dei mutui concessi ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, e 4 novembre 1950, n. 922, sarà effettuato in 15 anni con decorrenza dal 1° luglio 1962 con la capitalizzazione dei soli interessi contrattuali.

Art. 4.

L'onere di lire 1 miliardo relativo all'esercizio 1957-58, sarà fronteggiato a carico del capitolo n. 498 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.